

qualificazione del rapporto di [REDACTED] sostenendosi che lo stesso aveva prestato la propria opera giornalistica in regime di subordinazione.

A sostegno dell'opposizione deduceva l'incompetenza per territorio di Tribunale di Roma poiché l'ufficio che aveva effettuato l'accertamento era l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina e non l'INPGI.

Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che [REDACTED] era un giornalista autonomo che lavorava per più testate e committenti.

Eccepiva il difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria e concludeva chiedendo:

“1) In via preliminare, ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma Sezione Lavoro e la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Messina Sezione Lavoro revocando e/o annullando e/o comunque privando di ogni efficacia giuridica il Decreto Ingiuntivo n. 5360/2018 del 2.07.2018 depositato il 4.07.2018 nella procedura iscritta al NRG 10747/2018 dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro e notificato il 18.07.2017 e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, dichiararlo nullo, illegittimo, inefficace, sempre per l'effetto revocarlo, con qualsivoglia statuizione dichiararlo privo di effetti giuridici, adottando ogni conducente e consequenziale provvedimento in rito;

2) Ancora in via preliminare, per i motivi di cui in parte espositiva, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del [REDACTED] [REDACTED] con sede in Messina, Via [REDACTED], 31, C.F./P. IVA 9 [REDACTED] e, per l'effetto ritenere e dichiarare, che questo nulla deve a qualsivoglia titolo ragione e/o causale all'INPGI e, sempre per l'effetto, con qualunque statuizione, annullare, revocare e/o comunque privare di qualsivoglia efficacia giuridica il Decreto Ingiuntivo n. 5360/2018 del 2.07.2018 depositato il 4.07.2018 nella procedura iscritta al NRG 10747/2018 dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro e notificato il 18.07.2017;

3) Sempre in via preliminare, per i motivi tutti di cui sopra, ritenere e dichiarare, irricevibile inammissibile, improponibile, illegittimo, nullo inefficace ed invalido infondato in fatto ed in diritto, il Decreto Ingiuntivo n. 5360/2018 del 2.07.2018 depositato il 4.07.2018 nella procedura iscritta al NRG 10747/2018 dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro e notificato il 18.07.2017 e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, dichiararlo nullo, illegittimo, inefficace, sempre per l'effetto revocarlo, con qualsivoglia statuizione dichiararlo privo di effetti giuridici; 4) Nel merito, ritenere e dichiarare che il dott. [REDACTED] [REDACTED] non ha lavorato in regime di subordinazione alle dipendenze del [REDACTED] con sede in



Messina, Via [REDACTED], 31, C.F./P. IVA [REDACTED] e che, pertanto, a nessun titolo, ragione e/o causale l'odierno opponente era tenuto al versamento di contributivi previdenziali a vantaggio dello stesso sig. [REDACTED] e dell'INPGI e che, pertanto, lo stesso nulla deve all'INPGI per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo n. 5360/2018 del 2.07.2018 depositato il 4.07.2018 nella procedura iscritta al NRG 10747/2018 dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro e notificato il 18.07.2017 né a qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causale;

5) In via del tutto subordinata, in caso di rigetto delle superiori principali domande, ridurre, per quanto eventualmente ritenuto di giustizia, l'ammontare della pretesa creditoria dell' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (I.N.P.G.I.) e per l'effetto, comunque, revocare e/o riformare il Decreto Ingiuntivo n. 5360/2018 del 2.07.2018 depositato il 4.07.2018 nella procedura iscritta al NRG 10747/2018 dal Tribunale di Roma Sez. Lavoro e notificato il 18.07.2017 e/o comunque, dichiararlo privo di ogni effetto e/o efficacia giuridica, e così integralmente sostituito dalle emittende statuizioni".

Si costituiva l'INPGI contestando quanto sostenuto dalla controparte e rilevando che la stessa non contestava la natura giornalistica delle mansioni svolte da [REDACTED].

Concludeva chiedendo:

“ rigettare integralmente il ricorso in opposizione, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;

- in subordine, condannare il [REDACTED] [REDACTED] pagamento in favore dell'INPGI, per i titoli di cui alla parte di competenza INPGI del verbale di accertamento n. 118/2016, della somma di € 60.541,00 o della diversa somma che dovesse essere accertata in giudizio, oltre alle ulteriori somme aggiuntive dovute dal 23.11.2016 al saldo come per legge.”

L'istruttoria veniva espletata mediante l'audizione di testimoni e, esaurita la trattazione la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'odierna udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di incompetenza per territorio solleva dalla parte opponente.

Al riguardo si osserva che l'art. 444 c.p.c. dispone, all'ultimo comma che: “ Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali



obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.”

Oggetto della presente controversia è la debenza o meno di contributi per lo svolgimento di attività giornalistica in regime di subordinazione.

L'Ente titolare della pretesa contributiva è l'INPGI e la sede dell'Ente è a Roma, con conseguente sussistenza della competenza per territorio del Giudice adito.

Quanto al merito della pretesa azionata in via monitoria, deve in primo luogo che la subordinazione, in materia di lavoro giornalistico si atteggia in maniera particolare, in considerazione della natura prettamente intellettuale della prestazione richiesta.

“Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.”(Cass. Ord. N. 5436/2019)

Per quanto attiene, in particolare all'attività giornalistica la S.C. ha avuto modo di affermare che: “In materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa.” (cfr. Cass. 22785/2013)

Nel caso in esame, il complesso delle risultanze istruttorie - e cioè delle dichiarazioni rese dai testi escussi e di quelle rese dinanzi agli ispettori verbalizzanti - consentono di affermare che il rapporto con ██████████ fosse di natura subordinata.

In particolare, si osserva che la teste ██████████ ha affermato, all'udienza del 9.1.2020 che “█████████ è sempre stato l'addetto stampa



del [REDACTED] ed era l'unico. Confermo integralmente il cap. 2 (pag. 25) della memoria INPGI che mi viene letto .L'O [REDACTED] gestiva tale attività presso gli uffici del [REDACTED], ricevendo direttive dal Direttore. Io e lui lavoravamo nella stessa stanza per anni e io lo vedevo tutti i giorni. Il lunedì eravamo sempre presenti tutti. Il martedì talvolta io lavoravo fuori ufficio. Lavoravo quattro giorni la settimana e il giovedì e il venerdì i miei turni potevano coincidere con quelli di [REDACTED]. In caso di assenza [REDACTED], come tutti gli altri, doveva dare comunicazione. ADR: in alcuni periodi l [REDACTED] coordinava dei collaboratori, in quanto gestiva la rivista del [REDACTED]. ADR: [REDACTED] non era compreso tra i dipendenti che dovevano firmare per la presenza in ufficio....”

La teste [REDACTED] ha affermato, all'udienza del 2.10.2020: “Lavoro per il [REDACTED] dal 2006, mi occupo di amministrazione. Inizialmente avevo dei contratti a progetto, dal 2011 lavoravo a tempo determinato, poi indeterminato e dal 2016 lavoro 16 ore a settimana. [REDACTED] lavorava con me, era già presente quando io ho iniziato nel 2006. Si occupava di comunicazione ed era l'addetto stampa. Faceva articoli e comunicati stampa sia del [REDACTED] che delle associazioni che fanno parte del [REDACTED] e faceva anche i comunicati stampa delle loro iniziative. Scriveva articoli per il sito istituzionale del C [REDACTED]. Io lavoro quattro giorni a settimana e in quei giorni vedevo sempre [REDACTED].”

La teste ha poi dichiarato: “ C'erano dei fogli firma ma [REDACTED] non doveva firmare la presenza perché i fogli erano solo per i dipendenti. ADR: so che a volte [REDACTED] lavorava anche il sabato e la domenica perché in quei giorni vi erano iniziative delle associazioni e lui veniva coinvolto come giornalista e contattava le varie testate per invitarle a presenziare.”

Le richiamate deposizioni ricalcano quelle rese in sede ispettiva e il complesso delle dichiarazioni rese consente di qualificare l'attività prestata da [REDACTED] quale attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato.

La circostanza che [REDACTED] abbia svolto attività anche in favore di altri soggetti non esclude la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto de quo considerata sia la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico che l'assenza di adeguate precisazioni in ordine alla effettiva consistenza dell'attività svolta per altri.

Tutte le sopra estese considerazioni inducono al rigetto del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente, nella misura di cui al dispositivo

P.Q.M.



Respinge il ricorso e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo.

Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.500.

IL GIUDICE
Mariapia Magaldi

